

STATUTO S.I.N.QUADR.I.

Approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria Chianciano 17 maggio 1997

VAI A : | [HOME](#) |

TITOLO I

Costituzione - Scopi - Durata

- ARTICOLO 1 — Costituzione
ARTICOLO 2 — Scopi
ARTICOLO 3 — Durata

TITOLO II

Associati

- ARTICOLO 4 — Associati
ARTICOLO 5 — Iscrizioni
ARTICOLO 6 — Accettazione iscrizione
ARTICOLO 7 — Doveri dell'associato
ARTICOLO 8 — Quadri in quiescenza

TITOLO III

Struttura del Sindacato

- ARTICOLO 9 — Struttura del Sindacato
ARTICOLO 10 — Quote associative

TITOLO IV

Organi del Sindacato

- ARTICOLO 11 — Organi nazionali, regionali, provinciali, aziendali del Sindacato
ARTICOLO 12 — Cariche sociali, rimborso spese, compensi

TITOLO V

Assemblea Generale Nazionale

- ARTICOLO 13 — Composizione Assemblea Generale Nazionale
ARTICOLO 14 — Riunione Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria
ARTICOLO 15 — Convocazione Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria
ARTICOLO 16 — Validità Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria
ARTICOLO 17 — Modalità di voto

TITOLO VI

Consiglio Direttivo Nazionale

- ARTICOLO 18 — Composizione Consiglio Direttivo Nazionale

ARTICOLO 19 — Attribuzioni del Consiglio Direttivo Nazionale

ARTICOLO 20 — Riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale

ARTICOLO 21 — Giunta Esecutiva

TITOLO VII

Presidente e Vice Presidente

- ARTICOLO 22 — Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente
ARTICOLO 23 — Deleghe

TITOLO VIII

Collegio dei Revisori dei Conti

ARTICOLO 24 — Revisori dei conti

TITOLO IX

Collegio dei Proviviri

- ARTICOLO 25 — Proviviri
ARTICOLO 26 — Attribuzioni del Collegio dei Proviviri
ARTICOLO 27 — Deliberazioni del Collegio dei Proviviri
ARTICOLO 28 — Controversie a carico del Presidente

TITOLO X

Disposizioni Generali per le Delegazioni

- ARTICOLO 29 — Attribuzioni delle Delegazioni Regionali Provinciali o Comprensoriali e delle Rappresentanze Sindacali Aziendali
ARTICOLO 30 — Assemblea Regionale o Provinciale
ARTICOLO 31 — Consiglio Direttivo Regionale
ARTICOLO 32 — Segretario Regionale e Vice Segretario Regionale

TITOLO XI

Patrimonio sociale - Finanza e contabilità

- ARTICOLO 33 — Patrimonio - Libri Sociali
ARTICOLO 34 — Segretario Amministrativo

TITOLO XII

Scioglimento del Sindacato

ARTICOLO 35 — Scioglimento e liquidazione

TITOLO I

Costituzione - Scopi - Durata

Articolo 1

Costituzione

Il **SLN.QUADR.I.** - Sindacato Nazionale Quadri Industria, costituito in Genova, ha sede in Roma..

Il Sindacato ha basi democratiche, è apartitico, ed ha per scopi sociali la tutela sindacale e contrattuale, lo sviluppo e la tutela previdenziale ed assistenziale, la promozione culturale e tecnica, la valorizzazione professionale dei Quadri e non ha fini di lucro.

Articolo 2

Scopi

Nell'ambito di questi scopi il sindacato si propone:

- a) di difendere e tutelare le categorie dei Quadri ed i loro interessi collettivi, nelle trattative sindacali, nella stipulazione e modifica dei Contratti Collettivi ed accordi di lavoro in sede nazionale, regionale, provinciale, comprensoriale ed aziendale, ed in ogni altra questione previdenziale od assistenziale davanti a qualsiasi autorità, amministrazione od organizzazione pubblica o privata;
- b) di perseguire il riconoscimento della professionalità il ruolo dei Quadri e lo sviluppo di carriera nell'ambito aziendale, valorizzando il contributo di professionalità, la specifica preparazione ed esperienza da essi fornita alle gestioni aziendali;
- c) di curare l'assistenza morale e materiale degli iscritti;
- d) di promuovere le iniziative di carattere tecnico e culturale tendenti alla valorizzazione dei Quadri, favorendo la collaborazione tra gli associati, attuando ogni utile collegamento con altri sindacati, enti o movimenti aventi gli stessi scopi e finalità;
- e) di favorire l'adesione od affiliazione del Sindacato ad altre organizzazioni nazionali od internazionali che abbiano analoghe finalità;
- f) di promuovere nuove relazioni industriali tese a difendere e sviluppare il sistema produttivo;
- g) di adoperarsi, promuovere e sviluppare iniziative di carattere sociale verso la collettività;
- h) di adoperarsi per l'aggregazione di tutti i Quadri iscrivendo coloro i quali non possono trovare collocazione nelle specifiche federazioni.

Articolo 3

Durata

La durata del Sindacato è a tempo indeterminato.

TITOLO II

Associati

Articolo 4

Associati

Possono far parte del Sindacato coloro che sono vincolati, o che lo siano stati, da un rapporto di lavoro subordinato, comunque denominato, ai quali è stata riconosciuta la qualifica di quadro o che svolgono, o che hanno svolto, con carattere continuativo funzioni riconducibili alle legislazioni vigenti in materia.

Articolo 5

Iscrizioni

Per l'iscrizione al Sindacato, il Quadro dovrà presentare domanda di ammissione, comprovando documentalmente il suo rapporto di lavoro e le funzioni svolte in azienda. Dopo l'accoglimento della domanda di iscrizione, il Sindacato, salva contraria volontà dell'Associato, ne darà comunicazione all'azienda presso la quale egli presta la sua opera e ciò ad ogni effetto.

Articolo 6

Accettazione iscrizione

Sulla domanda di ammissione, corredata da una relazione della rappresentanza sindacale dell'azienda, ove già costituita, a seguito della presentazione di almeno di un associato, decide la segreteria Regionale o Provinciale.

In caso di mancata accettazione della domanda, è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 7

Doveri dell'associato

L'iscrizione comporta l'obbligo dell'associato al rispetto di quanto segue:

- a) accettazione incondizionata del presente statuto e di tutte le delibere poste in essere dai competenti organi del Sindacato;
 - b) osservanza dei contratti collettivi od accordi di lavoro e di ogni altro patto o impegno stipulato o stipulato dal Sindacato nell'ambito dei suoi scopi sociali;
 - c) impegno a pagare la quota associativa;
 - d) impegno al più leale rispetto delle norme associative per la più ampia tutela degli interessi morali e materiali del Sindacato
 - e) impegno a ricoprire cariche sociali;
 - f) sono compatibili cariche politico-sociali con cariche sindacali.
- Ogni iscritto ha diritto di partecipare alla vita associativa nelle modalità stabilite dallo statuto.

L'iscrizione si rinnova tacitamente di anno in anno se non disdetta almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare.

L'associato rilascerà al Sindacato una delega da inoltrare all'azienda nella quale presta la propria opera per la riscossione dei contributi sindacali o provvederà in proprio a detti versamenti.

Articolo 8

Quadri di Quiescenza e in Cassa Integrazione Guadagni

I Quadri in quiescenza possono far parte del sindacato e rivestire qualsiasi carica sociale, con gli stessi diritti e doveri dei Quadri in servizio.

Nel Consiglio Direttivo Nazionale i Quadri in quiescenza non potranno essere eletti contemporaneamente in numero superiore al 25 % del totale dei componenti eletti.

TITOLO III

Struttura del Sindacato

Articolo 9

Struttura del Sindacato

Il Sindacato è costituito a livello nazionale e periferico.

A livello periferico potranno essere costituite Delegazioni Regionali od Interregionali.

A livello locale potranno essere costituite articolazioni comprensoriali o aziendali in rappresentanza del Sindacato.

Articolo 10

Quote associative

Gli organi sociali sono tenuti alla raccolta delle quote associative; la riscossione avverrà secondo modalità e misure stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'associato non in regola con i versamenti delle quote associative è automaticamente sospeso dal Sindacato e dalle cariche od incarichi eventualmente ricoperti nel Sindacato.

Il provvedimento avrà validità dopo la contestata morosità.

TITOLO IV

Organi del Sindacato

Articolo 11

Organi Nazionali, Regionali, Provinciali, Aziendali del Sindacato

Sono organi del Sindacato:

a livello Nazionale

- a) l' Assemblea generale Nazionale (Congresso Nazionale)
- b) il Consiglio Direttivo Nazionale
- c) il Presidente
- d) la Giunta Esecutiva
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti
- f) il Collegio dei Probiviri

a livello Regionale

- a) l' Assemblea Regionale degli iscritti (Congresso Regionale)
- b) il Consiglio Direttivo Regionale
- c) il Segretario Regionale

a livello Provinciale

- a) l' Assemblea provinciale o comprensoriale
- b) il Consiglio Direttivo Provinciale o comprensoriale
- c) il Segretario Provinciale o Comprensoriale

a livello Aziendale

- a) l'Assemblea Aziendale degli iscritti
- b) la Rappresentanza Sindacale Aziendale
- c) il Delegato Aziendale

Articolo 12

Incarichi e relativi rimborsi spese

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai membri degli Organi Sociali spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività proprie, secondo i criteri fissati da un regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

TITOLO V

Assemblea Generale Nazionale

Articolo 13

Composizione Assemblea Generale

L'Assemblea Generale Nazionale è costituita dai delegati delle Assemblee Regionali in ragione di un delegato ogni 100 iscritti o frazione superiore a 50, per i quali sia corrisposta al Sindacato la quota associativa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente o, per nuovi iscritti, almeno tre mesi prima.

Per le regioni accorpate si considera la sommatoria degli iscritti regionale. Fanno altresì parte dell'Assemblea Nazionale, il Presidente, tutti i membri del consiglio Direttivo Nazionale uscente od in carica, tutti i Segretari Regionali, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale comunicherà alle delegazioni Regionali, almeno 45 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale, i dati relativi alla medesima e le materie da discutere e deliberare.

La nomina dei delegati regionali all'Assemblea Nazionale deve risultare da regolare deliberazione dell'Assemblea Regionale che dovrà essere trasmessa dal Segretario Regionale al consiglio direttivo nazionale, prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale, copia che dovrà rimanere depositata agli atti unitamente ai verbali delle assemblee Regionali.

Nelle deliberazioni che riguardano le relazioni sulle attività patrimoniali e sul bilancio consuntivo di spesa, i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, il suo Presidente ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri non hanno la facoltà di voto a titolo personale nell'Assemblea Nazionale.

Articolo 14

Riunione Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria

L'Assemblea Generale nazionale si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- a) esamina e delibera sulle relazioni delle attività del Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) determina gli indirizzi generali delle attività sociali;
- c) definisce i criteri di funzionamento di tutti gli organi sociali;

- d) elegge ogni tre anni il Consiglio Direttivo Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri
È ammesso il criterio della rieleggibilità;
- e) conferisce eventuali tessere e/o cariche onorarie;
- f) delibera su ogni questione concernente responsabilità e comportamenti del Presidente;
- g) adotta ogni altro provvedimento ritenuto necessario nell'interesse dei Quadri od eventualmente segnalato dagli organi Statutari;
- h) delibera o revoca l'adesione o l'affiliazione ad altre organizzazioni nazionali od internazionali;
- i) accetta o revoca l'adesione o l'affiliazione di altri sindacati che abbiano scopi affini a quelli del S.I.N.QUADR.I.

L'Assemblea Straordinaria:

- a) delibera le modifiche dello Statuto
- b) delibera sull'eventuale scioglimento del Sindacato, sulla nomina dei liquidatori e loro attribuzioni.

Articolo 15

Convocazione Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria

L'Assemblea Generale Nazionale Ordinaria e Straordinaria è convocata dal Presidente, in caso di impedimento o rifiuto, provvede alla convocazione il Vice Presidente o, dopo delibera del C.D.N., il Consigliere più anziano per età.

L'avviso di convocazione dovrà pervenire alle delegazioni Regionali almeno 45 giorni prima della data stabilita, mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, al fine di portare a conoscenza dei suoi componenti, le materie sulle quali deliberare.

Articolo 16

Validità Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria

L'Assemblea Nazionale è valida in prima convocazione con la presenza di due terzi degli aventi diritto.

La seconda convocazione deve essere indetta nella stessa giornata della prima convocazione, dopo almeno un'ora; solo in casi di comprovata necessità essa potrà essere convocata in giorno successivo. In seconda convocazione l'Assemblea Nazionale Ordinaria è valida con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.

L'Assemblea Nazionale Straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli aventi diritto ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.

Ogni deliberazione nelle Assemblee viene presa a maggioranza semplice dei votanti, compresi quelli rappresentati per delega; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.

Di regola le votazioni sono palesi; si ricorre al voto segreto per l'elezione delle cariche sociali, per le azioni di responsabilità e disciplinari e quando la votazione riguarda una persona fisica o, comunque, quando è richiesto da un terzo dei presenti.

Per l'approvazione di deliberazioni concernenti lo scioglimento del sindacato e nomina dei liquidatori, è sempre necessaria la

presenza di due terzi degli aventi diritto ed è richiesto un voto palese con la maggioranza di almeno metà più uno dei presenti. Non potranno mai essere deliberate modifiche dello Statuto se la proposta non sarà trasmessa dai proponenti al Consiglio Direttivo Nazionale almeno un mese prima dell'Assemblea. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del C.D.N o dal Vice Presidente; in mancanza dei predetti il Presidente dell'Assemblea sarà nominato da quest'ultima. I verbali delle Assemblee sono tenuti da un segretario nominato dal Presidente e dovranno rimanere agli atti per libera consultazione e copia da parte di qualsiasi iscritto.

Articolo 17

Modalità di voto Consiglio Direttivo

La votazione si esprime su lista unica con autocandidatura e con un numero massimo di preferenze pari ai 2/3 del numero dei consiglieri.

TITOLO VI

Consiglio Direttivo Nazionale

Articolo 18

Composizione del Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da 12 Consiglieri eletti dall'Assemblea e dai Segretari Regionali.

Il numero dei consiglieri potrà essere modificato, su proposta del C.D.N., dall'Assemblea Ordinaria in base alla variazione del numero degli iscritti.

Partecipano al Consiglio direttivo Nazionale, senza diritto di voto un componente del Collegio dei Revisori dei Conti ed un componente del Collegio dei Proviviri.

È ammesso il cumulo delle cariche con il limite di un solo voto. Il Membro del Consiglio Direttivo Nazionale, eletto dall'Assemblea, che per tre volte, senza valida giustificazione, non intervenga alle sedute del Consiglio, è considerato dimissionario; il Consiglio in tal caso procede senza avviso alla sua sostituzione con il Consigliere non eletto che abbia il maggior numero di voti.

Articolo 19

Attribuzione del Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha le seguenti attribuzioni:

- a) Elegge nel proprio seno il Presidente.
- b) Delibera sui rendiconti delle entrate e delle spese ed approva il bilancio di previsione annuale.
- c) Fissa le quote associative, esamina su richiesta eventuali ricorsi sulle modalità di associazione.
- d) Dà esecuzione alle delibere Assembleari e pone in essere ogni occorrente decisione idonea al proseguimento degli scopi sociali, coordinando gli indirizzi, le attività e le rivendicazioni formulate dalle Segreterie Regionali e articolazioni territoriali diverse.

- e) Propone eventuali modifiche alle norme statutarie, approva il regolamento di attuazione dello Statuto e sue eventuali modifiche.
- f) decide sulle impugnazioni ai sensi dell'articolo 6 di questo statuto.
- g) Surroga il numero dei propri membri col primo non eletto fino all'Assemblea Nazionale.
- h) Ratifica a maggioranza semplice la decadenza dell'intera Giunta esecutiva e della Presidenza se metà dei membri di giunta sono dimissionari.
- i) Delibera la decadenza dell'intera Giunta e del Presidente se metà dei Consiglieri presenti, a maggioranza semplice, ne vota la sfiducia.
- l) Assume le attribuzioni previste all'art. 14 comma 2, lettere f,g,h,i, se le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei presenti.
- m) Nomina i segretari Regionali nelle delegazioni in cui sia accertata l'impossibilità di svolgere il Congresso Regionale.

Articolo 20

Riunione del Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno, e inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta scritta almeno la metà dei suoi componenti.

Le riunioni sono valide quando interviene almeno il 75% dei componenti il Consiglio. Trascorsa un'ora da quella fissata, le riunioni sono valide purché il numero dei presenti non sia inferiore alla metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono valide quando il numero dei presenti non sia inferiore alla metà più uno. A parità di voti prevale la parte alla quale accede il voto di chi presiede.

Il Presidente o, in caso di impedimento, il Vice Presidente, convoca il Consiglio Direttivo Nazionale mediante lettera raccomandata spedita almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la seduta od in caso di urgenza mediante telegramma o fax spedito almeno cinque giorni prima: la lettera di convocazione e più succintamente il telegramma o il fax, dovranno contenere l'ordine del giorno.

Dovrà essere, inoltre, trasmessa tempestivamente ad ogni Consigliere e Segretario Regionale una congrua documentazione per una corretta comprensione da parte sua degli argomenti sui quali è chiamato a discutere e deliberare.

Nessuna deliberazione potrà essere adottata dal Consiglio su argomenti non indicati nell'ordine del giorno: nella voce "varie" potranno essere deliberati oltre ad argomenti di ordinaria amministrazione, anche argomenti non all' O.d.G. purché approvati dalla maggioranza qualificata dei tre quarti dei presenti.

Il Presidente, quando ne sia richiesta da almeno tre Consiglieri, Segretari Regionali, ha l'obbligo di inserire nell'O.d.G. della più vicina seduta, gli argomenti da essi indicati.

Nelle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale, il Presidente o il Vice Presidente hanno la direzione delle sedute del Consiglio. Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale nomina un

Segretario che stende un verbale per ogni seduta del Consiglio; i verbali delle sedute sono ratificati nella seduta immediatamente successiva.

Articolo 21 **Giunta Esecutiva**

La Giunta Esecutiva è composta da:

- a) il Presidente
- b) il Vice Presidente
- c) il Segretario Stampa e Propaganda
- d) il Segretario Amministrativo
- e) il Segretario Sindacale e Organizzativo

La Giunta Esecutiva ha il compito di dare esecuzione alle decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale ed ha inoltre le seguenti attribuzioni:

- a) Nomina Commissioni tecniche formate da consiglieri od associati od altri esperti, per lo studio di qualsiasi problema attinente la tutela degli interessi del sindacato.
- b) Rappresenta la categoria ed il Sindacato nelle trattative sindacali ed in ogni altra sede nominando delegazioni per la stipula dei contratti, accordi ed atti diretti al perseguimento degli scopi sociali.
- c) Nomina delegati a rappresentare il Sindacato nelle Assemblee ed in altre sedi presso gli altri Sindacati o Enti nazionali o internazionali ai quali il S.I.N.QUADR.I. abbia aderito.
- d) Delibera sull'accorpamento di più regioni.
- e) Delibera la destinazione delle somme riscosse tra le varie strutture del sindacato.

La Giunta si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri della Giunta. A parità di voti prevale la parte alla quale accede il voto di chi presiede.

TITOLO VII **La Presidenza**

Articolo 22

Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente

Il Presidente nomina nell'ambito del Consiglio Direttivo Nazionale, la Giunta Esecutiva di cui all'articolo 21. Ha la facoltà di procedere alla sostituzione di uno o più membri della giunta. Il Presidente presiede di diritto le Assemblee del Consiglio Direttivo Nazionale e la Giunta Esecutiva.

Ha la rappresentanza legale del Sindacato, provvede ad attuare le delibere del Consiglio Direttivo Nazionale e della Giunta, vigila sulla disciplina associativa e sulla corretta gestione economico-finanziaria esercitando tutte le funzioni affidategli dallo Statuto e dai competenti organi sociali.

Il Presidente ed, in genere, gli organi nazionali, a tutti gli effetti di legge, non rispondono degli atti e/o impegni economici assunti dalle delegazioni regionali o dai singoli soci, quando non consti per iscritto il loro preventivo consenso.

In caso di giustificato motivo, può richiedere alla Giunta Nazionale il commissariamento, per un periodo non superiore a

sei mesi, di organi regionali o provinciali; tale provvedimento deve essere approvato all'unanimità.

In caso di accertata impossibilità di svolgimento del Congresso Regionale o Provinciale il Presidente ha facoltà di prorogare il commissariamento fino alla successiva riunione della Giunta.

Articolo 23

Deleghe

Tutti gli aventi diritto alla partecipazione all'Assemblea Nazionale e al Consiglio Direttivo Nazionale possono essere portatori al massimo di una delega.

- Giunta
non sono ammesse deleghe.
- Consiglio Regionale
come Consiglio Direttivo Nazionale.

TITOLO VIII

Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 24

Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall' Assemblea in numero di tre Revisori effettivi e due supplenti.

Il Collegio vigila sulla regolarità della gestione economico-finanziaria del sindacato e delle delegazioni Regionali e successive articolazioni territoriali.

Ciascuno dei Revisori, anche singolarmente, oltre al Collegio, ha la facoltà di eseguire in qualsiasi momento verifiche delle scritture e delle consistenze di cassa e patrimoniale presso qualsiasi Organo Sociale.

Riferiscono sulla congruità delle spese al Presidente e/o alla Giunta.

Il Collegio esamina i rendiconti delle entrate e delle spese, nonché il preventivo di spesa del Sindacato Nazionale, redige e consegna una relazione collegiale almeno quindici giorni prima dell' Assemblea, nonché quando venga richiesto dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Provvede altresì alla verifica del preventivo di spesa e delle entrate, a livello nazionale, da redigere ogni anno, nonché i successivi aggiornamenti.

Il Collegio informa, con relazione scritta, il C.D.N. sulle verifiche effettuate. Nel caso di rilevazione di atti non corretti provvederà a darne comunicazione scritta al Presidente.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con tutte le altre cariche sociali.

Le riunioni del collegio sono presiedute dal revisore nominato Presidente nella prima seduta o dal Revisore dei Conti più anziano e sono convocate dal Presidente con un preavviso di almeno dieci giorni.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno due membri. I verbali delle sedute del Collegio dovranno essere sottoscritti da almeno due Revisori, con riporto delle eventuali argomentazioni di dissenso del terzo Revisore; e devono restare agli atti. In caso di indisponibilità di uno o più Revisori effettivi, subentra a completare la terna il revisore più anziano.

TITOLO IX

Il Collegio dei Probiviri

Articolo 25 - Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea in numero di tre membri effettivi e due supplenti.

Uno dei membri effettivi potrà essere eletto anche tra esperti di diritto non iscritti al Sindacato.

Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge il Presidente tra i suoi membri effettivi.

Le riunioni del Collegio sono disposte dal Presidente del Collegio con congruo avviso, trasmettendo ai membri copia della documentazione da trattare.

Le sedute del Collegio sono segrete e si delibera sempre con voto segreto.

Articolo 26

Attribuzioni del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri delibera sulle seguenti attribuzioni:

- a) Regola conflitti di competenze tra gli Organi Sociali del Sindacato a qualsiasi livello.
- b) Esercita il controllo sulla legittimità statutaria delle decisioni assunte da qualsiasi organo del Sindacato, con eventuale rinvio dell'argomento o delibera a riesame da parte dello stesso organo.
- c) Decide sulle questioni attinenti la disciplina associativa degli iscritti e obblighi dei medesimi adottando le eventuali sanzioni, secondo i poteri più avanti indicati.
- d) Nell'accertato caso di irregolarità o di violazioni statutarie commesse da iscritti ricoprenti cariche associative, ha anche la facoltà di sospenderli cautelativamente dalla carica stessa, con decisione provvisoria esecutiva nonostante eventuale impugnazione da parte del sanzionato.

Al collegio dei Probiviri può fare ricorso qualsiasi iscritto con istanza congruamente motivata, accompagnata da copia della decisione impugnata.

Il Collegio dei Probiviri trasmetterà all'incolpato comunicazione specificante l'addebito rivoltagli, invitandolo a presentare eventuali giustificazioni scritte nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'addebito medesimo.

Il Collegio ha l'obbligo di emettere la sua decisione entro sessanta giorni dalla data di trasmissione delle difese da parte dell'incolpato; la decisione dovrà essere esaurientemente motivata e sottoscritta dal Presidente del Collegio e da almeno un altro membro giudicante.

Articolo 27

Deliberazioni del Collegio dei Probiviri

Il Collegio, in sede di adozione di provvedimenti disciplinari, potrà applicare le seguenti sanzioni:

- a) censura scritta;
- b) sospensione da ogni attività sociale da un giorno a un anno, e/o sospensione da ogni carica sociale per le stesse durate;

c) radiazione;

La deliberazione del Collegio dovrà essere comunicata al sanzionato con lettera raccomandata ric. rit. non oltre 15 giorni dalla sua finale sottoscrizione: l'originale di detta deliberazione dovrà essere depositato immediatamente presso la Segreteria del Consiglio Direttivo Nazionale unitamente ai documenti per la libera consultazione.

Le deliberazioni che dispongono sanzioni disciplinari possono essere impugnate dall'interessato con reclamo scritto, congruamente motivato, mediante lettera raccomandata ric. rit., da trasmettere al Consiglio Direttivo Nazionale nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della sanzione.

Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri, l'interessato potrà proporre impugnazione innanzi alla prima Assemblea Ordinaria, con la stessa procedura e termini.

La radiazione di un iscritto comporta la perdita della parte di quota associativa e dei contributi relativi al periodo mancante sino alla più vicina scadenza annuale.

Articolo 28

Controversie a carico del Presidente

Le controversie attinenti questioni disciplinari o di responsabilità a carico del Presidente del Sindacato seguiranno la procedura seguente:

- **Mozione di sfiducia a carico del Presidente.**
- **Procedimento nei suoi confronti secondo la modalità fissate dall'articolo 26.**

TITOLO X

Disposizioni generali per le delegazioni

Articolo 29

Attribuzioni delle Delegazioni Regionali, Provinciali o Comprensoriali e delle R.S.A.

Le delegazioni Regionali, Provinciali o Comprensoriali e le Rappresentanze Sindacali Aziendali, rappresentano il Sindacato a livello di ogni singola attribuzione e operano nella stessa osservanza del presente Statuto e delle delibere adottate dagli organi superiori, svolgendo la loro attività nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

Il funzionamento di tutti gli anzidetti Organi, ove non diversamente stabilito da questo statuto o dal Consiglio Direttivo Nazionale, avverrà secondo le modalità di funzionamento dei rispettivi organi superiori. Nel caso che in seno ad una Delegazione Regionale, Provinciale o Comprensoriale o Rappresentanza Sindacale Aziendale o Comitato di Coordinamento, si verificano situazioni di qualsiasi genere irregolari e/o inopportune e/o dannose, il competente Organo Superiore disporrà una preventiva indagine conoscitiva da affidare ad una o più persone.

Sulla base delle risultanze, lo stesso Organo potrà prendere le necessarie decisioni, compresa la nomina di un Commissario straordinario.

I membri degli organi disciolti potranno presentare ricorso

scritto documentato all'organo immediatamente superiore a quello che ha deciso lo scioglimento, al Collegio dei Probiviri se la delibera sia presa dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 30

Assemblea Regionale o Provinciale

L' Assemblea Regionale o Provinciale è costituita dai delegati delle Assemblee dei gruppi di associati aziendali e di quelli in quiescenza.

L' Assemblea regionale o provinciale viene convocata ogni tre anni per gli adempimenti statutari relativi alla Assemblea Nazionale, per la nomina o il rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra necessità attinente il regolare funzionamento per il perseguimento degli obiettivi del Sindacato.

Le convocazioni straordinarie possono essere effettuate su iniziativa del Consiglio Direttivo Regionale o su richiesta di almeno un terzo degli associati.

I Delegati al Congresso Straordinario eleggono il Consiglio Direttivo Regionale composto da un minimo di tre a un massimo di undici membri.

Il Congresso Regionale determina l'indirizzo generale della Delegazione in stretta osservanza con il presente Statuto e con le decisioni prese a livello nazionale. Esprime il giudizio sull'attività svolta dal Consiglio Regionale e determina la linea di attività per il successivo anno. Esprime pareri su questioni di particolare importanza da sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale ed al Congresso Nazionale.

Elegge ogni tre anni gli organi della delegazione e di volta in volta i delegati al Congresso Nazionale.

E' ammesso il principio della rielegibilità.e della delega.

Articolo 31

Consiglio Direttivo Regionale

Il Consiglio Direttivo Regionale ha le seguenti attribuzioni:

- a) promuovere le iniziative tendenti a conseguire i fini sindacali; attua gli adempimenti previsti dal presente statuto e le delibere prese dall' Assemblea Regionale;
- b) delibera sulle convocazioni delle assemblee Regionali;
- c) delibera le relazioni relative alle entrate ed alle spese ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) sovrintende l'attività dei Consigli Provinciali dove esistono;
- e) elegge nel suo interno il segretario, il Vice Segretario, il Segretario Amministrativo, il Segretario Sindacale Organizzativo ed il segretario per la Stampa.

La delegazione provinciale o Comprensoriale coordina le rispettive R.S.A. e riporta al Consiglio Direttivo Regionale.

Articolo 32

Segretario Regionale e Vice segretario Regionale

Il Segretario Regionale e il Vice segretario curano lo svolgimento dell'attività organizzativa ed il funzionamento della Delegazione Regionale attuando le iniziative del Consiglio Nazionale e dell' Assemblea Regionale.

Riferiscono al Presidente ed al Consiglio Nazionale sulle trattative e sulle controversie collettive ed individuali in atto nella circoscrizione di competenza.

Il Segretario Regionale (o in sua assenza il Vice Segretario) presiede le riunioni del Consiglio Direttivo Regionale. Il Segretario Amministrativo Regionale firma gli ordini di incasso e di pagamento relativi all'attività della propria delegazione sia congiuntamente che disgiuntamente con il Segretario Regionale Per ogni questione relativa a sostituzioni, periodi di carenza, dimissioni, si applicano, dopo parere favorevole del Consiglio Nazionale, le stesse norme valevoli per gli Organi Nazionali. Il Segretario Regionale o, in sua assenza od impedimento, il Vice Segretario Regionale, devono inviare, ogni semestre al Presidente Nazionale, relazione scritta sulle attività effettuate dalla Delegazione Regionale.

TITOLO XI

Patrimonio sociale - Finanze e contabilità

Articolo 33

Patrimonio - Libri sociali

Il Patrimonio del Sindacato è formato da:

- a) beni mobili ed immobili ed ogni altro cespite venuto in possesso del Sindacato per acquisto, donazione, successione, devoluzione;
- b) eccedenze annue dei rendiconti entrate e spese;
- c) rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione;
- d) la testata del periodico "Partecipazione";
- e) la testata del periodico "INFORMATORE S.I.N. QUADR.I."

Ogni anno l'inventario del patrimonio sociale deve essere aggiornato e trascritto in apposito libro da conservarsi con gli altri libri sociali.

I libri sociali sono i seguenti:

- a) verbali delle assemblee;
- b) verbali della Giunta Esecutiva;
- c) verbali del Consiglio Direttivo Nazionale ;
- d) verbali delle decisioni del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) verbali delle decisioni del Collegio dei Probiviri ;
- f) libro delle entrate e delle spese ;
- g) raccoglitore con gli ordini di incasso e di spesa, fatture e quant'altro attinente la gestione della cassa.

Articolo 34

Segretario Amministrativo

Il Segretario amministrativo provvede alla gestione economica e finanziaria del Sindacato.

Congiuntamente o disgiuntamente con il Presidente firma gli ordini di incasso e quelli di pagamento

TITOLO XII

Scioglimento e liquidazione

Articolo 35

Scioglimento del Sindacato

Il Sindacato può essere sciolto, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, solo dall' Assemblea Straordinaria, secondo le modalità di cui all'articolo 16.

Il residuo patrimonio sarà devoluto dai liquidatori, secondo le disposizioni dell'Assemblea, nell'ambito di Enti e/o Associazioni pubbliche e/o private aventi attività o interessi collegabili a quelli del S.I.N.QUADR.I.